

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 15 luglio 2010  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14 ottobre 2016  
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29 ottobre 2020

# INDICE

## Premessa

- Art. 1 - Valori etici e culturali
- Art. 2 - Competenze del Sindaco
- Art. 3 - Definizioni e ambito di applicazione
- Art. 4 - Detenzione, trasporto, addestramento e maltrattamento di animali
- Art. 5 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- Art. 6 - Animali sinantropi
- Art. 7 - Avvelenamenti e trappole
- Art. 8 - Esposizione e commercializzazione di animali
- Art. 9 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi
- Art. 10 - Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione
- Art. 11 - Interventi Assistiti con Animali (I.A.A.)
- Art. 12 - Cani e strutture di ricovero
- Art. 13 - Gatti e colonie feline
- Art. 14 - Volatili
- Art. 15 - Api e insetti impollinatori
- Art. 16 - Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari
- Art. 16 bis - Animali esotici
- Art. 17 - Pesci e animali acquatici
- Art. 18 - Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e a scopo di compagnia
- Art. 18 bis - Protezione Animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici
- Art. 19 - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare
- Art. 19 bis - Equidi
- Art. 20 - Conigli e animali d'affezione non convenzionali
- Art. 21 - Disposizioni finali

## Allegati:

- A) Dimensioni di gabbie e voliere di volatili
- B) Dimensioni dei terrari
- C) Dimensioni delle gabbie di conigli e di animali d'affezione non convenzionali
- D) Linee Guida Cites 2006 e Appendice A
- Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo

# COMUNE DI VERONA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

### Premessa

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

In particolare il Regolamento ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica e ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e pertanto deve rivolgersi agli operatori del settore (*in primis* Servizi Veterinari Pubblici e Veterinari Privati) per ricevere tutte le informazioni necessarie.

### Art. 1 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Verona nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi tutela le specie animali non umane, in conformità a principi etici e morali, e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica.
2. Il Comune di Verona, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.
3. Il Comune di Verona, per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici; le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
4. Il Comune di Verona si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
5. Il Comune di Verona si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.
6. Il Comune di Verona riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
7. Il Comune di Verona riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
8. Il Comune di Verona, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai

medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore e alle associazioni di volontariato.

9. Il Comune di Verona, i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'Ordine dei Medici Veterinari, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/93 e della circolare applicativa n. 11 del 10.5.1994, promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.

#### Art. 2 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31.3.1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

#### Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente.
2. Si definisce:

*animale d'affezione o da compagnia*: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e delle Leggi n. 150 del 7.2.1992 (e relativo D.M. attuativo) e n. 213 del 3.7.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

*animale da reddito in allevamento a carattere familiare*: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente a uso proprio, per il consumo in ambito familiare;

*animale sinantropo*: animale che vive a stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano, luogo da cui trae sostentamento;

*colonia felina*: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, ai sensi della L.R. 60/93;

*stallo di animale*: il temporaneo soggiorno di animali, ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini, opportunamente comunicato ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

*asilo*: è una struttura destinata al ricovero temporaneo diurno e a scopo di lucro di cani od altri animali d'affezione di proprietà.

*fauna selvatica*: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; per quanto riguarda la fauna selvatica, l'Ente di riferimento è la Provincia;

*allevamento di cani e gatti*: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

*commercio relativo ad animali da compagnia*: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

3. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni e i circhi rientrano nella definizione di *concentrazione di animali* e quindi devono sottoporsi alla vigilanza dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

#### Art. 4 – Detenzione, trasporto, addestramento e maltrattamento di animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, e in particolare:
  - a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
  - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, nonché i necessari contatti sociali tipici della specie di riferimento;
  - c) chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria;
  - d) prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirgli la fuga;
  - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. È vietato detenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa o eccessiva aerazione, illuminazione, insolazione, temperatura e di eccessiva umidità e rumore, senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione. Inoltre, è vietato tenere prevalentemente (inteso anche per più ore al giorno) animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare o isolarli in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
4. Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio di grandezza adeguata dove nascondersi.
5. Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.

6. I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie. E' vietato condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi e quelli selvatici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
7. E' vietato mantenere volatili permanentemente legati al trespolo.
8. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.
9. E' vietato condurre animali a guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento.
10. Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa vigente;
11. E' vietato addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività.
12. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrico.
13. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 1707 del 16.6.2004).
14. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo.
15. E' vietato il dono di animali, d'affezione e non, come premio, ricompensa ed omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, o altre attività;
16. E' vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.
17. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante, e attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 529/1992.
18. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
19. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:
  - a) l'aerazione del veicolo;
  - b) la somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati;
  - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi di tempo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. E' fatto divieto, nella pratica dell'accattonaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirli. A norma dell'art. 13 della Legge n° 689/81, in relazione ai successivi artt. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione consegue il sequestro degli animali di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario e il successivo trasferimento al rifugio del cane comunale. Con l'ordinanza-ingiunzione è disposta la confisca di quanto in sequestro.
20. E' fatto divieto, nella pratica dell'accattonaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirli. A norma dell'art. 13 della Legge n° 689/81, in relazione ai successivi artt. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione consegue il sequestro degli animali di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario e il successivo

trasferimento al rifugio del cane comunale. Con l'ordinanza-ingiunzione è disposta la confisca di quanto in sequestro.

21. E' vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanascico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità a seguito di valutazione comportamentale, come previsto dall'O.M. 06/08/2013, certificata da un Medico Veterinario "esperto in comportamento animale". Tale valutazione andrà preceduta dalla dimostrazione del proprietario di avere seguito un articolato corso di recupero comportamentale.
22. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.
23. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi per i cani e tre mesi per i gatti), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'Urss 9 Scaligera.
24. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque a diretta esposizione del sole.
25. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Queste andranno depositate, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o negli appositi contenitori. Questa norma non si applica a cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.
26. E' consentito l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Verona secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito:
  - a) non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;
  - b) ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani - anche se di piccola taglia e portati in braccio - sono obbligatori il guinzaglio e la museruola; per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto;
  - c) il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;
  - d) in caso il mezzo pubblico sia notevolmente affollato, per la sicurezza dei passeggeri il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentire l'accesso sul mezzo;
  - e) nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, il tassista ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali pericolosi, quando non contenuti negli appositi trasportini, e/o animali di grossa taglia, con eccezione dei cani guida per non vedenti.
  - f) temporanei esoneri a quanto previsto dal presente comma possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

27. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze quali gravi malattie, misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, in caso di cessione temporanea e/o definitiva dell'animale ne devono fare richiesta all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Verona. L'Ufficio, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e dopo adeguata valutazione, può dare consenso al ricovero presso il canile/gattile rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e l'eventuale sterilizzazione, tranne nei casi di comprovata indigenza, sarà posto a carico del cedente fino all'eventuale adozione.
28. E' vietato l'uso di collari con campanelli che possono provocare disturbi neurologici.
29. E' fatto divieto in via assoluta di tenere gatti a catena in quanto incompatibile con l'etologia degli stessi;
30. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso (Legge n. 120/2010 art. 31).
31. E' vietato conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo.

#### Art. 5 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica autoctona, e alloctona nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, esemplari di fauna selvatica alloctona o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

#### Art. 6 – Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, e in collaborazione con le Associazioni e gli Enti eventualmente interessati (p. es. Provincia) può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
  - a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di depositare o gettare alimenti ai colombi su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata, salvo l'erogazione di prodotto antifecondativo, distribuito da personale autorizzato dal Comune di Verona, in apposite aree individuate allo scopo;
  - b) i proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, a provvedere, a loro cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e a installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino un insudiciamento con guano, in prossimità di luoghi di residenza e di consumazione o deposito di alimenti;



c) il Comune di Verona, nell'ambito di un idoneo progetto di contenimento della popolazione di colombi, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, che fungerà da controllore degli aspetti sanitari, potrà effettuare campagne di contenimento della popolazione dei colombi tramite la somministrazione di mangime antifecondativo, avvalendosi per la somministrazione di Associazioni e Cooperative Sociali, o tramite altri sistemi di contenimento previsti dalle normative vigenti.

- 2.bis Al fine di salvaguardare la salute ed il benessere di volatili e animali selvatici, tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale: è fatto divieto su tutto il territorio comunale di depositare o gettare alimenti a volatili e animali selvatici che vivono in libertà.
3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Derghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno, dimostrando nella pratica edilizia, il posizionamento di nidi artificiali o di appositi elementi architettonici, adeguati rispetto alle specie.
4. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e quelle iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

#### Art. 7 – Avvelenamenti e trappole

1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanze velenose, tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli e trappole in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali diverse dai ratti e infestanti da controllare.
3. Nei casi di sospetto avvelenamento devono essere osservate le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" del 12 luglio 2019 ed eventuali successive normative specifiche.

#### Art. 8– Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre e altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo da non venire sottoposti a eccessivo stress e in modo che non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti etologici nonché le loro funzioni morfo-fisiologiche. Gli animali devono avere idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio; i cani devono essere regolarmente identificati, ovvero microchippati e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione; cani e gatti non possono essere detenuti in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, ed ivi venduti o ceduti a qualsiasi titolo ad un'età inferiore ai 4 mesi.
2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, si devono assicurare agli animali:
  - a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla durata della permanenza nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
  - b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;

- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
  - d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati, eventualmente prevedendo idonei ripari;
  - e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
  - f) la somministrazione di cibo e acqua in quantità sufficienti e un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali e a seconda delle modalità e della durata del trasporto.
- 3bis. E' obbligatorio per il commerciante di animali esporre sulla gabbia o sulla vasca in cui l'animale è detenuto un cartello indicante le principali caratteristiche etologiche dell'animale stesso e le dimensioni che l'animale è in grado di raggiungere.
4. I commercianti a qualsiasi titolo di animali devono essere minuti del registro di carico e scarico da compilarsi con le modalità di cui all'art. 17 del D.P.R. 320/1954 – Regolamento di Polizia Veterinaria – e da tenersi costantemente aggiornato in modo da consentire sempre la tracciabilità di tutti i soggetti, compresi quelli eventualmente deceduti prima della cessione.
5. E' vietato:
- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti.
  - b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista, di terzi o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
  - c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati e adeguatamente controllati da un veterinario.
  - d) colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;
  - e) la vendita diretta o indiretta di animali effettuata da operatori del commercio che si svolge su suolo pubblico (c.d. ambulanti);
6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare **a qualunque titolo**, l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8.2.1954, n. 320, deve presentare al Sindaco apposita domanda specificando i seguenti requisiti:
- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
  - b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
  - c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività hanno requisiti che sono stati giudicati validi e sufficienti dai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera che ha effettuato il sopralluogo;
  - d) che l'azienda aggiornerà puntualmente i registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione;
  - e) dichiarazione di convenzione con un medico veterinario.
  - f) autocertificazione circa il rispetto del regolamento comunale per la tutela degli animali;

g) caratteristiche strutturali e organizzativo-gestionali dell'attività;

h) per l'attivazione degli impianti per l'allevamento, rispettare quanto previsto dalla Direttiva 91/174/CEE recepita dal D.Lgs. n. 529/1992 e la Legge 23 agosto 1993, n. 349.

7. Nel territorio comunale è consentita l'attività di asilo diurno che potrà ospitare un numero massimo di 10 cani o di 20 gatti o altri animali d'affezione, fermo restando che tale attività deve essere compatibile con le regole della civile convivenza. E' necessario un parere favorevole dell'Autorità competente e nulla osta da parte dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Ulss 9, sotto la propria responsabilità:

- che l'attività sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- che vi sia l'assenso del condominio, dimostrato presentando copia del verbale di riunione condominiale;
- che siano registrati gli animali che vengono detenuti nella struttura, attraverso la tenuta aggiornata di apposito registro carico/scarico;
- che le superfici disponibili e le caratteristiche della struttura siano idonee per lo scopo, in rapporto al numero degli animali ospitati;
- che venga effettuata una corretta igiene degli ambienti di detenzione;
- che il titolare dell'asilo dimostri comprovata esperienza nella gestione degli animali oggetto della richiesta.

8. Tale attività, da effettuarsi con le condizioni di cui al precedente comma, è da ritenersi compatibile con tutti gli usi degli immobili esistenti, senza comportare mutamento di destinazione d'uso.

#### Art. 9 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 9. Non è consentito l'utilizzo e l'esposizione delle specie esotiche e/o selvatiche, ritenute in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, così come contenute nelle Linee Guida Cites 2006 per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti – Appendice A – Orientamenti Generali, riportate nell'allegato D) del presente regolamento.

L'esposizione delle altre specie di animali è consentita solo a condizione che essi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri a loro destinati, secondo le modalità contenute nelle Linee Guida Cites 2006 – Appendice A – Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti (Allegato D). Gli animali non possono stare a diretto contatto con il pubblico, e va garantita in ogni momento la presenza di adeguata distanza di sicurezza.

La struttura che ha intenzione di richiedere l'attendamento presso il Comune deve seguire le sotto riportate prescrizioni:

a) inviare telematicamente all'ufficio Spettacoli Viaggianti l'apposita domanda, utilizzando il portale dedicato ove è reperibile la relativa modulistica.

b) ottemperare ai seguenti obblighi:

- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito.

c) rispettare i seguenti divieti:

- utilizzare animali prelevati in natura;
- utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali. Non sarà concessa alcuna deroga per gli spettacoli pirotecnici nelle vicinanze dei circhi;
- mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
- esibire gli animali fuori dalla struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

d) l'attendamento è vietato:

- in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e del presente Regolamento;
- ai rappresentanti delle compagnie, in caso di condanne pregresse per maltrattamento sugli animali in conformità a quanto prescritto dall'art. 21 - Disposizioni finali.

e) nelle more dell'individuazione, da parte dell'Amministrazione comunale, di un'area pubblica idonea all'installazione delle attività circensi, nel caso di un loro occasionale attendamento su aree private è necessaria la previa verifica della disponibilità del suolo, nonché ottenere l'assenso e nulla osta scritto del proprietario dell'area stessa. Nel caso di due o più domande contemporanee, a prescindere dall'ordine cronologico di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la concessione delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento vigente, avrà la precedenza la struttura con il minor numero di animali.

Il Comune di Verona scoraggia l'attività circense che utilizza animali. Viene garantita la precedenza di attendamento a quei circhi e spettacoli viaggianti che organizzano spettacoli senza l'utilizzo di animali.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

3. I circhi e le mostre faunistiche comprendenti animali delle specie individuate come pericolose ai sensi della vigente normativa, devono possedere l'autorizzazione del Prefetto, della Provincia di Verona, o della Provincia del luogo di prima installazione in caso di strutture viaggianti, conformemente alla Direttiva n. 557/B. 10089.G(27) del 22.2.2002 del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
4. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
5. Tutti gli animali che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e, se cani e/o gatti, devono essere iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione.
6. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'articolo 4 del presente documento.
7. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità e irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
- b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione;
- c) sia identificato a cura e a carico dell'organizzatore della manifestazione un Medico Veterinario che garantisca un'adeguata assistenza sanitaria prima e durante tutta la durata della manifestazione;
- d) sia assicurato il rispetto delle Ordinanze Ministeriali e della normativa nazionale.

#### Art. 10 – Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

1. Il Reg. 1069/2009 e le relative Linee Guida (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 07.02.2013), disciplinano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.
2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva e infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali.
3. I cimiteri per gli animali d'affezione:
  - a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
  - b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.
  - c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.

#### Art. 11 – Interventi Assistiti con Animali (I.A.A.)

Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005 che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di I.A.A., e la D.G.R. n. 170 del 23 febbraio 2016 (recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Linee Guida sugli Interventi Assistiti con gli animali"), il Comune di Verona potrà predisporre iniziative e attività con la finalità di:

- a) promuovere e agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare tale terapia sarà favorita per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità, ecc.) anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura;
- b) agevolare l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, compresi i musei e i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;

c) favorire la cultura dell'adozione degli animali d'affezione sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici, quali ad esempio ristoranti, alberghi, campeggi e spiagge, ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture.

#### Art. 12 – Cani e strutture di ricovero

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, con segnalazione al corpo di Polizia Municipale.
- 1bis. E' vietato l'affidamento temporaneo degli animali ospiti del Centro Benessere Animale Comunale – Fondazione Cani e Gatti Giorgio e Antonella Fietta (Nuovo Rifugio del Cane) anche per portarli a passeggio all'esterno salvo progetti specifici autorizzati dal Servizio Veterinario dell'ULSS 9 e dal Comune di Verona.
2. E' fatto obbligo al proprietario o altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
- 2 bis. I detentori/proprietari devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
3. L'utilizzo di collari a scorrimento e semiscorrimento è consentito esclusivamente con finalità di educazione ed istruzione del cane e con modalità compatibili con le caratteristiche etologiche, morfologiche e di salute psicofisica dell'animale. E' sconsigliato l'utilizzo della pettorina ad Y, in quanto potrebbe danneggiare le articolazioni specialmente nei soggetti di giovane età.
- 3.bis. E' vietato detenere il cane con guinzaglio allacciato a nodo scorsoio perché può causare ipossia e danni permanenti.
4. I cani muniti di guinzaglio, con lunghezza massima di m. 1,50 (e museruola, nei casi previsti), accompagnati dai loro proprietari o detentori, hanno libero accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, a eccezione delle aree verdi debitamente recintate e attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree dedicate allo sport, delle aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici e di tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento. In questi casi sarà cura del Comune esporre un segnale di divieto. Nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi aperti di proprietà privata, nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. I cani potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a luoghi analoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane". Possono essere inoltre tenuti senza guinzaglio e museruola:
  - i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
  - i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
  - i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
  - i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto e i cani delle Unità Cinofile di Protezione Civile in attività di ricerca.
- 4bis. I proprietari o i conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare all'animale in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti.
5. Il Comune di Verona individua e contraddistingue con appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani (Aree Cani), dotati delle opportune attrezzature; in tali spazi i cani possono

muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, sotto il vigilante e costante controllo degli accompagnatori, che ne sono responsabili.

6. Ogni detentore di cane può servirsi liberamente delle Aree Cani, indipendentemente dalla taglia del cane e dal luogo della sua residenza.
7. Chi accompagna il cane all'interno delle Aree Cani ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni e di depositarle negli appositi contenitori. Tale obbligo sussiste su tutte le aree pubbliche o comunque aperte al pubblico.
8. Nelle Aree Cani, qualora si verificassero delle incompatibilità tra cani, o un cane si rivelasse particolarmente aggressivo nei confronti degli altri cani, può essere necessario l'uso della museruola e l'eventuale allontanamento, per salvaguardare la libera fruizione da parte di tutti.
9. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e agli uffici aperti al pubblico, avendo cura che non sporchi e che non crei disturbo o danno:
  - a) chi conduce cani negli esercizi e negli uffici pubblici, deve tenerli sempre al guinzaglio, avere sempre con sé idonea museruola, da applicare all'animale in caso di necessità, ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti. Tale norma non si applica ai cani per ciechi.
  - b) Il Comune di Verona promuove l'accesso dei cani, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Agli esercizi pubblici, commerciali e ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà di rifiutare l'entrata ai cani, purché venga esposto all'ingresso e in modo visibile il logo indicante il divieto.
  - c) nel caso i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio pubblico, dovranno essere muniti di museruola e saldamente legati per evitarne la fuga.
10. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante (L.R. N. 17 del 19 giugno 2014); in tale ultimo caso, la catena deve essere di lunghezza superiore ai 4 metri, munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute dell'animale e tale da consentirgli il moto fisiologico, l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua.
11. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, come il collare con le punte nel lato interno. Le punte posate sul lato esterno del collare sono tipiche del collare "anti lupo".
12. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 6.2.2003, recepito con D.P.C.M. n. 358 del 28.2.2003, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m <sup>2</sup>	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: m <sup>2</sup> per ciascun cane	oltre 3 cani: m <sup>2</sup> per ciascun cane
fino a 10 kg	1,0	1,5	1,0

da 11 a 30 kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 kg	2,0	2,5	2,0

Tali requisiti si applicano - per i cani custoditi in recinto, alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Per i cani di proprietà le superfici minime devono essere raddoppiate rispetto a quelle riportate nella tabella.

13. Per i cani custoditi in recinto la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. L'eventuale chiusura in alto del recinto sarà possibile con un'altezza delle pareti dello stesso, non inferiore ai due metri.
14. I proprietari/detentori dei cani a rischio potenziale elevato, inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, tenuto dai Servizi Veterinari, devono contrarre la polizza assicurativa per danni contro terzi causati dal proprio cane.
15. Alle persone indicate nell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, è vietato detenere i cani a rischio potenziale elevato, di cui al comma 14 precedente.
16. La mancanza della museruola, da applicarsi o applicata ai cani ai sensi dei commi 4bis e 9 del presente Regolamento, è ammessa in caso di patologie del cane che non ne consentano l'uso, debitamente certificate da un medico veterinario.
17. La mancanza della museruola, come per il comma 16, è ammessa anche nel caso che non esista in commercio un modello che si adatti alla particolare morfologia del muso di talune razze di cani; anche in questo caso tale carenza dovrà essere attestata da certificazione medico-veterinaria.
18. Il certificato o l'attestazione del medico veterinario di cui ai commi 16 e 17 precedenti, dovranno essere portati con sé dal proprietario/conducente del cane, che dovrà esibirli a richiesta degli organi di controllo competenti.
19. In caso di dimenticanza, la mancata esibizione al Comando di Polizia Municipale, entro tre giorni dal controllo, dei certificati o delle attestazioni di cui ai commi 16 e 17 comporta altresì che i cani in questione saranno considerati non esentati e i loro proprietari/conducenti incorreranno nelle sanzioni previste dal presente Regolamento per la corrispondente violazione;
20. Nel caso di cui al precedente comma 19, l'ordine di esibizione delle certificazioni o delle attestazioni di cui ai commi 16 e 17 verrà impartito dagli organi preposti al controllo, tramite annotazione sul verbale di accertamento di violazione.
21. L'esibizione dei documenti di cui ai commi 16 e 17 nei termini indicati al comma 19 e rilasciati in data anteriore a quella dell'accertamento, comporterà l'archiviazione d'ufficio del verbale di cui al comma 20 precedente.

#### Art. 13 – Gatti e colonie feline

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, permanentemente, in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.



2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di provvedere alla loro sterilizzazione e apposizione di microchip, per essere iscritti all'anagrafe animali d'affezione.
3. Per "gatto libero" si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono soggetti alla tutela del Sindaco. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
4. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della Legge 281/91 e dalla L.R. 60/93.

La Giunta comunale nel mese di marzo 2018 ha approvato l'avvio del progetto Co.Ge.Co.F (Coadiuvanti Gestione Colonie Feline), destinato a valorizzare la figura dei gattofili, coadiuvanti del Comune all'interno delle colonie feline, presenti sul territorio comunale. Il progetto è finalizzato a elaborare un elenco ufficiale (Albo), di coloro che hanno competenza/responsabilità nelle singole colonie, con valore di riconoscimento per la figura del coadiuvante alla gestione delle colonie feline, dotando la stessa di apposito documento di riconoscimento, impostato come un piccolo passaporto/patentino.

5. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua. La colonia dovrà essere alimentata in luogo idoneo, possibilmente isolato e lontano da edifici residenziali e spazi comuni condominiali. E' obbligatorio, salvo casi certificati dal medico veterinario dell'Ulss 9, l'utilizzo di alimento secco, fornito una volta al giorno, ad orario fisso, in dosi adeguate e verificando che venga consumato nella sua totalità.
6. Chi intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi deve preventivamente notificare al Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera di Verona e all'Ufficio Tutela Animali del Comune il proprio nominativo e i recapiti telefonici e di residenza, indispensabili per la gestione di eventuali controversie di igiene urbana e veterinaria. I coadiuvanti alla gestione delle colonie feline che intendono aderire al progetto Co.Ge.Co.F. dovranno partecipare ai corsi di formazione che l'Amministrazione Comunale periodicamente proporrà. Potranno inoltre recarsi all'Ufficio Tutela degli Animali istituito presso la Direzione Ambiente, per ricevere informazioni e ritirare il proprio documento di riconoscimento (patentino), previo appuntamento.
7. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
  - a) spetta al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, il censimento delle colonie, il contenimento demografico tramite sterilizzazione, la programmazione delle modalità e della tipologia d'intervento;
  - b) previo accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, gli Enti, le Associazioni iscritte all'Albo Regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
  - c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario su problematiche igienico-sanitarie, e sentito il parere del referente della colonia di cui al comma 6 del presente articolo.

d) i vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di colonie feline, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali e darne comunicazione all'Ufficio Tutela e Affari degli Animali del Comune di Verona prima dell'inizio dei lavori;

e) a tal fine l'Ufficio Tutela e Affari degli Animali del Comune di Verona in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e le Associazioni Protezionistiche presenti sul territorio si attiverà per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla/e colonia/e interessata/e dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle persone gattofile, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

f) al termine dei lavori i gatti, anche previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere riportati sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, e comunque assicurando loro un adeguato rispetto del benessere.

8. Nelle zone ove esista una colonia registrata Co.Ge.Co.F. visibile, con punti di ristoro a vista, è possibile collocare un avviso del comune di Verona, riportante la sua presenza e la tutela stabilita per legge.

#### Art. 14 – Volatili

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;

b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;

c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;

f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;

g) le gabbie/voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi. Tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

3. E' fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento, dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
- c) rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici;
- d) tenere volatili acquatici come oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche, adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

4. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i minimi spazi necessari (tra parentesi il numero massimo di esemplari, per ogni esemplare in più aumentare in proporzione) sono indicati nell'allegato A) del presente regolamento.

Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo.

#### Art. 15 – Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.
4. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

#### Art. 16 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:
  - a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie; il terracquario dovrà rispettare i seguenti criteri minimi:
    - (Dimensioni per 1-2 esemplari) I terracquari devono essere lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm. 60X40x25h;

- i terracquari devono presentare una parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti;
- la parte sommersa deve avere dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto;
- l'acqua deve avere temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile;
- devono essere presenti lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;

b) date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura e umidità;

c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.

d) è fatto divieto di abbandono di tartarughe acquatiche e altre specie anfibe in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.
3. I terrari devono avere le dimensioni e caratteristiche in funzione della specie animale, come descritto nell'allegato B) del presente regolamento.

#### Art. 16 bis – Animali esotici

1. E' vietato a chiunque mantenere animali selvatici o esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
2. Per la detenzione in ambienti o locali aperti al pubblico degli animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche, si applicano i requisiti minimi di cui all'Allegato D) (Linee Guida Cites 2006)
3. In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma, il Servizio Veterinario dell'Ulss 9, prescrive formalmente l'adeguamento delle condizioni di ricovero entro 60 giorni dalla verifica.

#### Art. 17 – Pesci e animali acquatici

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:
  - a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del loro comportamento sociale;
  - b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
  - c) è vietato l'uso di acquari sferici o aventi pareti curve.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali per la vendita di animali da compagnia.

#### Art. 18 – Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e a scopo di compagnia

In aggiunta a quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, si forniscono le seguenti ulteriori specifiche:

- a) la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario e delle condizioni di benessere degli animali;
- b) Il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà individuare le fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punto a).
- c) per gli eventuali problemi di smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento a quanto indicato dall'art. 233 e seguenti del DPR 915/1982 (Criteri d'applicazione del testo unico delle leggi sanitarie).

#### Art. 18 bis – Protezione animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Il Comune, autorità competente ai sensi dell'articolo 4 comma 1 e per gli effetti dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.26 'Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici', autorizza, sospende, revoca l'autorizzazione agli stabilimenti di allevamento e di fornitura degli animali a fini sperimentali a seguito di attività ispettiva ai sensi degli articoli 20, 21 e 30 del Decreto Legislativo citato.
2. Per le finalità dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26, il Comune incoraggia le attività previste dalla normativa di "liberazione e reinserimento degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure di sperimentazione" e a tal fine può avvalersi anche del supporto di associazioni di protezione degli animali riconosciute dal Ministero della Salute ai sensi della Legge n.189 del 20 luglio 2004.
3. Il Comune incentiva iniziative volte allo sviluppo, alla convalida e alla implementazione dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali, supportando attività di informazione e formazione rivolta alle figure professionali dei centri di ricerca, sollecitando la conversione di stabulari utilizzatori in centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi possibili.  
Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente.

#### Art. 19 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, sotto la propria responsabilità:
  - a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
  - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;

- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
  - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
  - e) che gli animali non siano detenuti in locali a uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, sotto la propria responsabilità:
- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
  - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
  - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
  - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
  - e) che gli animali non siano detenuti in locali a uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere e alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.
5. Quanto previsto dai punti 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento.

#### Art. 19 bis – Equidi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi, gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.  
Chiunque venga a contatto con il cavallo, nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività, che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
2. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. N. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
3. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.  
E' fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima degli 8 mesi di età) e animali anziani. Soggetti debilitati, fisicamente e/o psicologicamente, andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività.
4. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, adeguata al numero degli animali presenti. Devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscano l'affaccio specialmente nel caso che rendano impossibile il contatto visivo con altri cavalli e con l'ambiente esterno. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di un'altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici al cavallo.

5. Il cavallo non può essere sottoposto al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (troppo caldo o maltempo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo. Parimenti è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
6. Il cavallo sottoposto a tosatura dovrà essere adeguatamente dotato di coperte il cui utilizzo andrà attentamente valutato al fine di evitare pericolosi sbalzi termici.
7. Finimenti e bardatura andranno usati con competenza al fine di evitare disagi e fiaccature. E' vietato inoltre l'uso di qualunque strumento, accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia) che possano causare lesioni o determinare situazioni di sofferenza fisica o psicologica all'animale.
8. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, si vieta l'utilizzo di collari elettrici o costrittivi, nonché qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
9. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con altri membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere perciò favorita il più possibile (e fin dalla giovane età), la socialità. Solo nel caso di cavalli effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche, è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.
10. Il comune vieta la concessione di licenze per servizi di trasporto a trazione ippica.

#### Art. 20 – Conigli e animali d'affezione non convenzionali

1. Per il benessere dei soggetti detenuti come animali da affezione, è fatto assoluto divieto di tenere i conigli permanentemente in gabbia, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento o in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Inoltre, è vietato tenere prevalentemente (inteso anche per più ore al giorno) i conigli su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare o isolarli in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento di colonie di conigli per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
  - a) è fatto divieto a chiunque di abbandonare i conigli in natura, anche in parchi pubblici o qualsiasi altra area;
  - b) è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di evitare la riproduzione incontrollata dei soggetti, anche provvedendo alla loro sterilizzazione;
  - c) è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di evitare la diffusione di malattie infettive anche tra i conigli tenuti come animali da affezione, anche provvedendo alla loro vaccinazione;
  - d) qualora si rilevi la presenza di una colonia di conigli che vivono in libertà, gli enti e le associazioni di protezione animale possono, d'intesa con il Servizio Veterinario- UOC Igiene

Urbana Animale dell'Az. ULSS9 Scaligera, e previa comunicazione all'ufficio affari degli animali del Comune di Verona, avere in gestione la suddetta colonia, occupandosene in modo responsabile, provvedendo obbligatoriamente alla sterilizzazione di tutti gli esemplari, e monitorando la stessa colonia, al fine di contenerla e, con il tempo, andare ad esaurirla.

3. Le gabbie devono avere le dimensioni e caratteristiche in funzione della specie animale, come specificato nell'allegato C) del presente regolamento.

## **Art. 21 – Disposizioni finali (ex Art. 20)**

### 1. Sanzioni

a) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24.11.1981;

b) chiunque commette una violazione degli articoli 4 (eccetto comma 20), 7 e 8 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, e la somma da corrispondersi per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in € 200,00;

c) le violazioni all'art. 12, commi 4, 4bis, 9 lettera a), 9 lettera c), 18, 19, del presente Regolamento comportano il pagamento in misura ridotta di € 50,00 alla prima violazione, € 100,00 alla seconda, € 200,00 alla terza ed € 450,00 alla quarta e successive;

d) le violazioni all'art. 12, commi 14 e 15, e all'art. 4, comma 20 del presente Regolamento comportano il pagamento in misura ridotta di € 450,00 e, fatte salve le eventuali ipotesi di rilevanza penale, si applica anche la misura del sequestro amministrativo del cane, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81;

e) nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. n. 571 del 29.7.1982, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia a un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale. Nel caso di animale selvatico autoctono, confiscato in quanto illegalmente detenuto, questo andrà rimesso in libertà il più presto possibile, non appena recuperate le condizioni psico-fisiche idonee alla vita allo stato libero;

f) al fine di assicurare una corretta e informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Tutela e Affari degli Animali - anche in collaborazione con la Polizia Municipale - provvede alla realizzazione e alla diffusione di campagne informative periodiche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari, ecc.

1.bis Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali:

a) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi **dell'art 459 c.p.p.**, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;



b) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera a).

Il Comune, predispone quindi un apposito servizio per:

- l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
- la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera a);
- il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

## 2. Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento - nell'ambito delle proprie competenze - gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, gli agenti della Polizia Provinciale, dei Carabinieri Forestale dello Stato, i medici dei Servizi Veterinari e tecnici della prevenzione dell'ULSS 9 Scaligera, le Guardie Zoofile volontarie di cui all'art. 12 della L.R. 60/93, nell'ambito delle attribuzioni di competenza così come definite dall'art. 6, comma 2, della Legge 189/2004.

## 3. Incompatibilità e abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali e in particolare le Ordinanze Sindacali n. 180/1997 e n. 738/2003, gli artt. 22 e 23 del Regolamento dei Servizi Veterinari, l'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana, l'art. 9 del Regolamento Comunale d'Igiene (da "Nelle strade" a "Nelle altre strade" compresi).

## 4. Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte dei proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali, alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 20.

ALLEGATO A) Dimensioni di gabbie e voliere di volatili

Specie	Base	Altezza	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m	2,5 m	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario 25 mq per Nandù
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5 m	2,5 m	Vasca di 2,5 x 2 m, profondità 1 m
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4 m	2,5 m	Vasca di 2,5 x 2 m, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5 m	2,5 m	Vasca di 2,5 x 2 m, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5 m	2,5 m	Vasca di 5 x 4 m, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di 2,5 x 2 m, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1 m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4 m	2,5 m	Per specie acquatiche vasca di 2,5 x 2 m, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5 m	2,5 m	Vasca di 2,5 x 2 m, profondità 20 cm
Coraciformi, Picchi, Corvidi (4)	5 x 4 m	2,5 m	Martin pescatori: vasca di 2,5 x 2 m, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4 m	2,5 m	Nido artificiale a cassetta.
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5 m	2,5 m	Nido artificiale a cassetta.
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5 m	2,5 m	

Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5 m	3,5 m	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5 m	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,2 x 0,40 m	0,42 m	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,2 x 0,40 m	0,42 m	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1 x 2,50 m	1,8 m	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2 x 4 m	2,2 m	Cassetta nido, 3 posatoi

## ALLEGATO B) Dimensione di terrari

a) Per i serpenti devono avere le seguenti dimensioni: per massimo due esemplari: una lunghezza pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; una larghezza pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; un'altezza pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: base cm 60 x 40, altezza cm 35 (altezza cm 80 per le specie arboricole).

Nei terrari per i serpenti devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
- un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
- rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
- per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Deve essere presente acqua filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata.

b) Per l'Iguana e per gli altri sauri devono avere le seguenti dimensioni: per massimo due esemplari: una lunghezza pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande; una larghezza pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande; una altezza pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande, mentre per l'Iguana verde e i sauri arboricoli l'altezza deve essere almeno il 100% della lunghezza dell'animale.

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: base cm 60 x 40, altezza cm 35 (altezza cm 60 per iguana verde e specie arboricole).

Nei terrari devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- una zona rifugio a livello del pavimento;
- posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
- per Iguana verde e altre specie che lo richiedono debbono essere presenti contenitori per l'acqua nei quali gli animali si possano immergere completamente e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. L'acqua deve essere di temperatura adeguata, filtrata o cambiata regolarmente. Devono inoltre essere presenti lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB e un sistema di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire un' adeguata termoregolazione.

c) Per i Camaleonti devono essere ben sviluppati in altezza (almeno base cm 60 x 50 e altezza cm 100) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri per evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti; devono inoltre essere muniti di lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

d) I contenitori per le Testuggini debbono essere lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: base cm 60 x 40, altezza cm 25. Per le testuggini terrestri debbono essere presenti uno o più nascondigli. Per le testuggini acquatiche, deve essere presente una parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti, mentre la parte sommersa deve avere dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. L'acqua, di temperatura adeguata, deve essere filtrata o facilmente rinnovabile. Devono essere inoltre presenti lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione per l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

e) Gli acquari per le specie di anfibi esclusivamente acquatiche, i terracquari o terrari umidi per le specie esclusivamente terrestri debbono disporre di rifugi e nascondigli e di vasche a prevalente a sviluppo orizzontale.

ALLEGATO C) Dimensioni delle gabbie di conigli e di animali d'affezione non convenzionali

- Coniglio:

- a) i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono presentare spigoli o superfici che possano provocare danni all'animale, sono assolutamente vietate le gabbie con fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico;
- b) è vietata la detenzione in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare;
- c) sono vietate le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro;
- d) le gabbie devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla sua necessità di movimento;
- e) è vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia;
- f) la superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm, aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

- Furetto:

- a) la gabbia per un adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio per evitare che diventino ansiosi ed aggressivi. Se alloggiata all'aperto, la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove sia presente una tana ben isolata dal punto di vista termico;
- b) la lettiera deve essere di truciolo di legno, striscioline di carta o similari e deve essere pulita regolarmente;
- c) devono essere previsti arricchimenti ambientali tipo tunnel.

- Cane della prateria:

- a) un'area di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentata di 1 mq per esemplare in più. La lettiera deve essere costituita da fieno o altro materiale che consenta all'animale di scavare. e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta);
- b) se allevati all'aperto deve esserci una rete alta 2 m, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata di almeno 50 cm.

- Scoiattolo:

- a) gabbia di almeno 70 x 45 cm e 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista;
- b) devono essere presenti un paio di grossi rami naturali, un nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali similari e deve essere sempre pulita;
- c) se allevato all'aperto, va assolutamente evitata un'esposizione al pieno sole, gli sbalzi termici o insufficiente ventilazione.

- Gerbillo:

Gabbia di almeno 56 x 35 cm e 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale simile, dotata di accessori tipo scala, gallerie, tunnel e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- Criceto, Topo, Ratto:

Gabbia di almeno 56 x 35 cm e 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera di tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta, da cambiare 1 o 2 volte alla settimana, dotata di arricchimenti ambientali tipo scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- Cavia:

Gabbia di almeno 68 x 35 cm e 34 cm di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o similari, dotata di arricchimenti ambientali quali rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti, tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- Cincillà:

Gabbia di almeno 70 x 45 cm e 60 cm di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- Mangusta e i Viverridi:

Area di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentata di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

- Chiroteri:

Voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture su cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e la possibilità di sottrarsi alla vista.

Commissione Scientifica CITES

LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI
---

**CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.**

**Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO.** Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo. Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante. Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile. Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato, quale ad esempio l'Ente Nazionale dei Circhi. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato rispetto.

**Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE.** In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono. Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura. In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;
3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

**Criterio 3: IDONEITA' PREFETTIZIA.** Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92. L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare: • planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali; • descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc. • nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi



di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti: - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse; - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali. La disponibilità di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

**Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO.** Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali. Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti. Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:
  1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
  2. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
  3. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
  4. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
  5. effetti del trattamento;
  6. eventi riproduttivi;
  7. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

**Criterio 5: PERSONALE.** Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale. Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

**Criterio 6: CITES.** Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari. Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

**Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO.** Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria. Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di microchip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

**Criterio 8: PIANO ALIMENTARE.** Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali. Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

**Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO.** La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne. In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

**Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE.** Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere

attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia. L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

**Criterio 11: PIANO DI PULIZIA.** Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

**Criterio 12: TRASPORTO.** I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

**Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA.** Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati. Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

**Criterio 14: ESIBIZIONI.** Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

## APPENDICE A

### Criteri tecnici specifici per taxa

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne. Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche). La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale. Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa ( Legge n. 189 del 29/07/2004).

### Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

#### Camelidi:

questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

#### Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

#### Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

### Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

Zebre:

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

### Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

### Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

### Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL SEGUITO  
DEL CIRCO

Al Comune di .....

Il sottoscritto.....  
nato a.....provincia.....il.....  
residente a.....provincia.....  
codice fiscale.....

Legale rappresentante del Circo.....

dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:

Denominazione univoca del Circo.....

Denominazione della Società.....

Sede legale.....

P. IVA.....

Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura .....

Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche:

Nominativo del personale	Qualifica	Specie Animale

Indicare un recapito telefonico di un referente per gli animali.....

Autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi rilasciata il ..... dalla Prefettura di.....

Allego:

- copia dell'autorizzazione.

- n°..... planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, destinate:

1. agli animali pericolosi (presentate alla Prefettura all'atto dell'autorizzazione)

2. agli animali non pericolosi.

- Relazione descrittiva delle strutture.

- Dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita agli animali al seguito.

Elenco completo di tutte le specie ospitate:

Genere e specie (Nome scientifico)	Numero di esemplari


Gli animali di cui all'elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la struttura circense e sono tutti dotati di un sistema di identificazione individuale.

Dichiaro inoltre che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione CITES e, per gli animali non in CITES, che i medesimi non sono stati prelevati in natura.

Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali (D. L.vo 532/1992 e successive modifiche ed integrazioni)

Specie trasportata	Targa del veicolo	Autorizzazione sanitaria (data rilascio e/o rinnovo)

Nominativo del veterinario dipendente/consulente.....  
 Indirizzo.....  
 N° iscrizione Albo.....  
 Provincia .....

**Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva**

Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica. Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle

caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

Piano di alimentazione per ogni specie animale.

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nel documento "Criteri per la detenzione degli animali nei circhi" elaborato dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente in vigore.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenimento adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto. Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Data..... Firma del Legale Rappresentante .....